

## FEDERAZIONE ITALIANA PALLAPUGNO (F.I.P.A.P.)

### *Regolamento di Giustizia Federale art. 14 comma IV: ridefinizione degli importi sanzioni pecuniarie a.s. 2020*

#### **Atleti:**

- Casistica – ammonizione

Sere	Sanzione a.s. 2019	Sanzione a.s. 2020
A	100	80
B	80	50
C1	60	40
C2	50	30
Altre	40	25

- l'importo è **umentato della metà** in caso di espulsione;

- Casistica – squalifica a tempo determinato:

serie	Sanzione	Proposta
A	300	150
B	240	100
C1	160	50
C2	150	50
Altre	120	50

- Casistica – squalifica a tempo indeterminato: Resta invariata

serie A € 600

serie B € 480

serie C1 € 360

serie C2 € 300

altre serie € 240

l'importo è **umentato della metà** qualora l'atleta sanzionato sia il capitano della squadra.

.....

#### **ART. 24 - LA RECIDIVA**

1. Chi dopo essere stato condannato per un'infrazione ne commette un'altra può essere sottoposto ad un aumento fino ad un terzo della pena da infliggere per la nuova infrazione.

2. La pena può essere aumentata fino alla metà:

a) se la nuova infrazione è della stessa indole;

b) se la nuova infrazione è stata commessa nei cinque anni dalla condanna precedente;

c) se la nuova infrazione è stata commessa durante o dopo l'esecuzione della pena, ovvero durante il tempo in cui il condannato si sottrae volontariamente all'esecuzione della pena.

3. Qualora concorrano più circostanze tra quelle indicate nei numeri precedenti, l'aumento della sanzione è della metà.

4. Se il recidivo commette un'altra infrazione l'aumento della pena nel caso previsto dal primo comma e della metà e nei casi previsti dal secondo comma può essere fino a due terzi.

5. In nessun caso l'aumento della sanzione per effetto della recidiva può superare il cumulo delle pene risultanti dalle condanne precedenti alla commissione della nuova infrazione.

6. Rientra nel potere discrezionale del giudice decidere se irrogare o meno, nel caso concreto gli aumenti di pena previsti per la recidiva.

7. La contestazione della recidiva è obbligatoria.

8. La recidiva è inapplicabile a quelle condanne nei cui confronti sia intervenuto provvedimento di riabilitazione.